



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## **FIRB**

### **FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLA RICERCA DI BASE**

#### **CRITERI E MODALITA' PER LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DEI COSTI SOSTENUTI**

Documento redatto nel rispetto dei contenuti del Regolamento FIRB dell'8 marzo 2001 (valido per tutti i progetti approvati prima del 26 marzo 2004 e per gli accordi di programma formalmente avviati prima della suddetta data)

#### **PREMESSA**

Il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001), recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (FIRB)", prevede, all'articolo 6, comma 5, che i singoli decreti di concessione delle agevolazioni ricomprendano le specifiche modalità di erogazione, nonché le modalità di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti.

I decreti di concessione prevedono, al riguardo, che il contributo ministeriale venga assegnato secondo la seguente articolazione:

- 30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;
- il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo articolo 4 dei decreti stessi.

L'articolo 4 dei decreti di concessione, in proposito, stabilisce: "I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla Commissione dei garanti".

Il presente documento contiene le predette modalità.

#### **RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE**

I progetti di ricerca finanziati dal FIRB si svolgono su un arco temporale singolarmente definito e comunque, con riferimento specifico ai progetti "negoziali", per una durata non superiore ai tre anni.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 7, del richiamato decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001 ("Per i progetti ammessi al finanziamento, i relativi costi decorrono dal



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

novantesimo giorno successivo all presentazione della relativa domanda”), l’avvio delle attività è convenzionalmente fissato alla data indicata dal MIUR in sede di richiesta ai coordinatori della certificazione della disponibilità delle risorse proprie.

A scadenze annuali la Commissione di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell’8 marzo 2001, procederà, eventualmente anche avvalendosi di specifiche competenze all’uopo individuate, all’analisi e alla verifica delle attività realizzate e dei risultati conseguiti. Tale attività verrà effettuata sulla base di una specifica documentazione, che verrà compilata telematicamente dai coordinatori secondo una procedura messa a punto dal CINECA.

L’accettazione della relazione annuale da parte della Commissione è elemento necessario per il riconoscimento del contributo spettante.

Altro elemento fondamentale per il riconoscimento del contributo spettante è rappresentato dalla accettazione, sempre da parte della Commissione nonché da parte del competente Ufficio Ministeriale, della rendicontazione dei costi sostenuti da parte di tutte le unità di ricerca.

### **RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI**

Ad ogni annualità del progetto, ogni unità di ricerca presenterà, attraverso una specifica procedura telematica messa a punto dal CINECA, la rendicontazione dei costi sostenuti nello stesso periodo: su tale rendicontazione la Commissione ed il competente Ufficio Ministeriale effettueranno la propria verifica di ammissibilità.

### **Criteri generali**

Il predetto decreto ministeriale n. 199/Ric. dell’8 marzo 2001 individua all’articolo 6, comma 6, le tipologie di costi considerati ammissibili al finanziamento del FIRB. In particolare, sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all’attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
- spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
- spese per l’acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell’attività oggetto del progetto;
- spese per stages e missioni all’estero di ricercatori coinvolti nel progetto;
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l’attività di ricerca;
- altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all’attività di ricerca;



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Appare opportuno sottolineare che i costi verranno riconosciuti, solo se effettivamente sostenuti e liquidati all'atto della loro presentazione al MIUR; varrà cioè per essi il criterio di 'cassa'.

Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del 'leasing', sarà riconosciuta soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi.

Tutti i costi devono intendersi al netto dell'IVA; tuttavia, nel caso in cui la rendicontazione dei costi imputabili al progetto sia presentata da un soggetto che non può recuperare, parzialmente o totalmente, l'eventuale IVA sui suddetti costi, la quota dell'IVA non recuperata può essere considerata come costo ammissibile.

Nei rapporti consorzi/consorzati potranno essere prese in considerazione anche le spese vive effettivamente sostenute direttamente dai consorziati, purché si dimostri altresì, nel rispetto del già citato criterio di cassa, l'avvenuto trasferimento delle relative risorse finanziarie dal Consorzio a favore del consorziato.

Sempre ai fini del riconoscimento dei costi, alle rendicontazioni dovranno essere allegate apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate dal rappresentante legale (o suo delegato) dell'Ente/Società cui appartiene l'unità di ricerca, attestanti:

- che nello svolgimento delle attività di progetto sono state rispettate tutte le norme di legge e regolamentari vigenti;
- che per le spese rendicontate, tutte effettivamente sostenute, non sono stati ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi e/o contributi;
- che i mesi uomo relativi a ciascuna unità di personale corrispondono all'effettivo impegno temporale dedicato alle attività di progetto;
- che i costi mensili lordi del personale indicati nella rendicontazione sono stati calcolati nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente documento.

E' importante sottolineare come, nei casi espressamente previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia") tutte le erogazioni (calcolate in base ai costi effettivamente riconosciuti) saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, ogni unità di ricerca interessata dovrà pertanto trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data di avvio del progetto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **Criteri per le singole voci di spesa**

Nell'ambito dei "criteri generali" sopraelencati sono ammissibili le voci di spesa sottoindicate, fatto salvo comunque il diritto del MIUR di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata.

#### **A) SPESE DI PERSONALE**

##### **a.1 – Personale dipendente –**

Questa voce (che in linea generale, per il personale a tempo indeterminato, dovrà attestarsi intorno al 30% del costo rendicontato) comprenderà il personale in organico e quello con contratto a tempo determinato direttamente o indirettamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) e in quelle di gestione tecnico-scientifica.

Il costo relativo sarà determinato in base ai mesi uomo equivalenti dedicati al progetto ed attestati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione trasmessa con la rendicontazione, e sarà valorizzato come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti);
- il costo da imputare al progetto sarà computato dividendo il costo effettivo annuo lordo per 11 (mesi lavorativi nell'arco dell'anno) e moltiplicando il risultato così ottenuto (costo mensile lordo) per il numero di mesi uomo equivalenti dedicati al progetto ed attestati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione trasmessa con la rendicontazione.

I costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli relativi a personale comandato o distaccato presso l'università/ente/istituto/società/ecc. cui afferisce l'unità di ricerca, ed in particolare, nei rapporti tra enti pubblici e/o università regolati da apposite convenzioni, potranno comprendere anche quelli del personale del partner pubblico convenzionato. Nel caso di unità di ricerca afferenti a consorzi per i quali sia previsto nell'atto costitutivo, come modalità operativa, l'utilizzo, presso una propria sede, del personale dei consorziati, i costi relativi a tale voce potranno comprendere, nel rispetto del criterio di cassa, anche i costi del personale dipendente dai consorziati. Nel caso di consorzi interuniversitari, i costi relativi a tale voce potranno comprendere, in ogni caso, anche i costi del personale universitario.

##### **a.2 – Personale non dipendente –**

Questa voce comprenderà le collaborazioni coordinate e continuative, i lavoratori a progetto, i dottorati, gli assegni di ricerca e le borse di studio, riferite a personale impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto **a.1**, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture delle unità operative.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I contratti ed i bandi (ove previsti da norme vigenti) dovranno contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.

Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.

### **B) SPESE GENERALI**

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfettariamente ed obbligatoriamente nella misura del 60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto A) ed al successivo punto C). Detto forfait si intenderà riferito almeno ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);
- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca ecc.);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa ecc.);
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale, contabilità generale, e industriale, acquisti ecc.);
- missioni e viaggi in Italia;
- corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione.

### **C) CONTRATTI CON GIOVANI RICERCATORI O CON RICERCATORI DI CHIARA FAMA INTERNAZIONALE**

*(solo per progetti negoziali)*

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e dell'articolo 8, comma 5, del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, i costi per tali contratti sono riconosciuti al 100%, purché:

- si tratti di assunzioni a tempo pieno e, se a termine, di durata almeno triennale;
- in alternativa, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata almeno triennale;
- il relativo costo sia pari ad almeno il 10% del costo complessivo del progetto ritenuto congruo dalla Commissione in sede di approvazione.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ai fini del riconoscimento del costo, dovrà essere disponibile, unitamente a quanto previsto nel presente documento, il curriculum vitae del ricercatore.

In ogni caso, al momento della presentazione delle rendicontazioni, sarà necessario controllare da parte del MIUR che i contratti con giovani ricercatori o con ricercatori di chiara fama internazionale siano stati effettivamente stipulati, e che il totale degli importi stabiliti in sede di contratto sia effettivamente almeno pari al 10% del costo del progetto .

Qualora i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori alla percentuale sopra indicata, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Nel caso in cui un contratto già stipulato si interrompa per causa non imputabile all'unità di ricerca (ad esempio, per dimissioni del ricercatore contrattualizzato), dovrà essere stipulato, con altro ricercatore, un nuovo contratto di durata almeno pari al periodo residuo rispetto all'obbligo imposto dal Regolamento FIRB.

Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, vige il criterio di cassa. Pertanto, per il pieno riconoscimento dei costi relativi ai contratti in argomento, non sarà sufficiente che tutti i contratti risultino stipulati per un importo almeno pari al 10% del costo del progetto, ma anche che le relative spese siano state effettuate nell'ambito del periodo di vigenza del progetto.

Per gli accordi di programma potranno essere accettate, in sede di approvazione del progetto, e successivamente mantenute in fase di esecuzione, percentuali inferiori rispetto al 10% sopra indicato.

### **D) ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI**

In questa voce verranno inclusi le attrezzature e le strumentazioni ed il software (di nuovo acquisto) acquistati sul mercato. Il costo sarà commisurato all'importo di fattura (netto/lordo IVA) più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono le seguenti:

- le attrezzature, le strumentazioni ed il software esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono compatibili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.
- il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso

### **E) STAGES E MISSIONI ALL'ESTERO**

In questa voce rientrano tutte le spese sostenute per missioni, anche finalizzate alla partecipazione a stages inerenti il progetto, senza vincoli temporali.

I costi sostenuti possono essere riconosciuti se la missione è stata autorizzata dal responsabile dell'unità di ricerca del progetto e formalizzata in una lettera d'incarico in cui viene identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attività previste nel progetto esecutivo.

### **F) CONSULENZE**

Devono far riferimento a prestazioni a carattere scientifico rese da persone fisiche o da soggetti con personalità giuridica, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (netto/lordo IVA).

Potranno essere rendicontate sotto tale voce anche le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici presso la sede dell'unità di ricerca, per motivi di carattere tecnico-scientifico strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e ciò anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito.

### **G) MATERIALI**

In questa voce ricadono le materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali da consumo specifico (per esempio reagenti), spese per colture ed allevamento (es. per ricerche di interesse agrario), oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disc, CD e simili per computer e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettieri e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio ecc..

I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte).

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.